

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2259

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(CRISTOFORI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)

Presentato il 17 febbraio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge che si presenta per la conversione muove dalla pressante esigenza di delineare, in analogia all'ambito di operatività dell'INPS inerente all'attività lavorativa del settore privato, una struttura unica di intervento previdenziale ed assistenziale nel settore del pubblico impiego.

In particolare confluiscono in un unico istituto (INPDAP - ente di diritto pubblico), sia pure attraverso gestioni finanziariamente e patrimonialmente autonome, le funzioni che sono residue all'ENPAS, all'INADEL e all'ENPDEDP a seguito della

riforma sanitaria, nonché la Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per le pensioni ai sanitari e per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (articolo 1, commi 1 e 2), come è noto amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Con l'occasione è parso opportuno recuperare, come del resto già fatto per l'INPS e l'INAIL, con le norme di ristrutturazione recate dalla legge 9 marzo 1989,

n. 88, profili di economicità ed imprenditorialità nella gestione delle forme assicurative, adeguandole ad un più moderno quadro di efficienza.

A tanto risponde il provvedimento per effetto del richiamo alla ricordata legge n. 88 del 1989, espressamente previsto al comma 3 dell'articolo 2 del decreto, cui dovrà conformarsi il decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, diretto a definire in sede regolamentare le disposizioni delle norme statutarie per l'istituendo nuovo istituto (INPDAP) (articolo 2, comma 2).

Il ricorso, in questo caso, alla delegificazione nella determinazione delle norme statutarie è parso opportuno per motivi di snellezza e semplificazione normativa, anche perché gli essenziali profili di operatività hanno già traccia nella legge n. 88 del 1989 (ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), che costituisce la linea guida dell'impianto organizzativo dell'INPDAP.

Peraltro, si è pure tenuta presente, in aderenza agli orientamenti di recente emersi in seno alle confederazioni sindacali dei lavoratori, l'esigenza di definire ambiti nettamente distinti tra la fase di indirizzo politico, di determinazione degli obiettivi da perseguire e di controllo ed analisi dei conseguenti risultati e quella inerente ai compiti di gestione in senso proprio.

In relazione a tale fondamentale bipartizione dei compiti si è prefigurato (articolo 2, comma 2, lettera b)) il ruolo del consiglio di vigilanza, delineato come organo allargato e di composizione rappresentativa delle parti sociali, con funzioni analoghe, seppure più penetranti, a quelle di una assemblea di soci della società per azioni, al quale sono deferiti poteri di indirizzo e propulsione nonché di controllo attraverso approvazioni e verifiche di piani e programmi pluriennali di intervento, nonché l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi che, come è noto, costituiscono la linea guida della operatività dell'ente.

Il consiglio di amministrazione (articolo 2, comma 2, lettera c)) ha competenze nella materia di approvazione dei piani annuali di natura esecutiva, ivi compresi i piani di investimento e disinvestimento, sugli atti che comportino spese di cospicua entità nonché relativamente all'adozione di disposizioni regolamentari nelle materie di personale, di contabilità e comunque di amministrazione dell'istituto.

I comitati amministratori (articolo 2, comma 2, lettera d)), preposti sostanzialmente alla tutela degli interessi delle gestioni autonome dianzi ricordate, vigilano sull'andamento delle rispettive gestioni ed hanno compiti propositivi in materia di equilibrio finanziario e di predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo che confluiscono nell'unitario schema di bilancio da sottoporre all'approvazione del comitato di vigilanza.

Il direttore generale, infine (articolo 2, comma 2, lettera e)) ha i poteri e le responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi secondo le linee approvate dagli altri organi. Conseguentemente è collocato al vertice delle strutture centrali e periferiche dell'istituto.

Vengono espressamente assicurati ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ai medesimi dovuti all'atto dell'entrata in vigore del decreto-legge, senza alcuna innovazione delle relative procedure (articolo 1, comma 6).

Per quanto riguarda il personale, oltre al preciso divieto di assunzioni a tempo determinato, si vieta di conferire incarichi di consulenza e studio e di ricerche comunque denominate, fatte salve le eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni (articolo 3, comma 2); si prevede il trasferimento all'INPDAP del personale degli enti e delle casse sopresse ed infine il mantenimento del trattamento giuridico ed economico e del regime di previdenza anche integrativa vigente presso l'ente o la cassa di provenienza (articolo 3, comma 3).

Viene prevista, invece, per il personale in servizio continuativo presso la Dire-

zione generale degli istituti di previdenza, la facoltà di opzione sia per il trasferimento definitivo all'INPDAP entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della dotazione organica (articolo 3, comma 4) e sia, entro i sessanta giorni successivi al trasferimento, per il mantenimento del regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di provenienza (articolo 3, comma 6); il personale dipendente dell'INPDAP è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (articolo 3, comma 6).

Nella fase transitoria e cioè in attesa dell'adozione delle norme regolamentari dell'INPDAP, allo scopo di garantire continuità alle funzioni già attribuite all'ENPAS, all'INAIL, all'ENPDED e alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si è ipotizzata una fase di avviamento dell'istituto medesimo attraverso la nomina di un commissario, di un vice commissario straordinario e di un direttore generale per l'INPDAP (articolo 4).

Per il patrimonio degli enti, degli istituti e delle casse soppressi viene espressamente previsto il divieto di trasferimento da una gestione autonoma ad altra, di beni mobili ed immobili, di attività o risorse finanziarie (articolo 1, comma 5)

ed inoltre la possibilità di affidare l'alienazione del patrimonio immobiliare a consorzi di banche, ad altri operatori economici ed a società specializzate nel settore anche a capitale misto. Infine, in relazione ai criteri di vendita del patrimonio immobiliare, è assicurata, a parità di condizioni, la preferenza al conduttore che si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione per cinque anni, ai terzi che si impegnino a destinare l'immobile ad abitazione propria e dei componenti del nucleo familiare per cinque anni ed ai terzi che si impegnino a concedere l'immobile in locazione per uso abitativo alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante (articolo 5, comma 2).

Onorevoli Deputati! Il provvedimento che si sottopone al vostro esame, qualora confortato dalla sollecita conversione in legge, rappresenterà un momento di razionalizzazione e di completamento della legislazione sulla riforma previdenziale e di crescita verso traguardi di efficienza e di certezze dei diritti.

Non viene redatta la prescritta relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, considerato che il provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

Decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1993. ()*

**Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione degli enti e delle casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. È istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro e adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1993.

2. L'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le Casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi. La Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.

3. L'INPDAP succede all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni autonome. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP né azioni dei creditori delle altre gestioni.

4. Le gestioni di cui al comma 3 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

5. Le gestioni autonome hanno l'amministrazione dei beni mobili ed immobili e di ogni altra attività appartenenti agli enti, all'Istituto ed alle casse di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei beni e delle attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

6. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti, le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti e nelle relative procedure previste dai rispettivi ordinamenti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

7. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

ARTICOLO 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di vigilanza;

- c) il consiglio di amministrazione;
- d) i comitati amministratori delle gestioni;
- e) il direttore generale;
- f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci, ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera b), ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere b), c) e d); può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera d);

b) il consiglio di vigilanza: individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; definisce gli obiettivi nell'ambito della programmazione generale mediante la formulazione di appositi piani pluriennali, verificandone i risultati; approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza, due per ciascuno, delle regioni, delle province e dei comuni e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione: predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera b); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione, nonché fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e di funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro; delibera il regolamento organico e di fine servizio del personale e la dotazione organica nei limiti dei posti e delle qualifiche strettamente connessi alle necessità di funzionamento e comunque in misura complessivamente non superiore alle

dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla data di entrata in vigore del presente decreto; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro esperti in materie attinenti i compiti dell'Istituto, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'ANCI, e due designati dal consiglio di vigilanza; la carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati amministratori delle gestioni autonome: predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; deliberano i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali di cui alla lettera b) e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designato dal direttore generale; inoltre i comitati amministratori delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrati con un rappresentante del Ministero dell'interno; i comitati amministratori riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati amministratori delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENPDEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale: partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; esercita i poteri che non sono attribuiti al consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

f) il collegio dei sindaci: vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla ge-

stione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto. Il collegio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. I componenti sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2. Per la nomina del direttore generale si osserva la procedura dell'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

ARTICOLO 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale, attraverso apposite strutture periferiche. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'istituto e della direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere, a qualunque titolo, personale a tempo determinato e di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni.

3. Il personale dipendente dagli enti, dall'istituto e dalle casse di cui al comma 2 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza, anche integrativa, vigente presso l'ente, l'istituto o la cassa di provenienza.

4. Il personale in servizio continuativo presso la direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della dotazione organica.

5. Il personale di cui al comma 4, assegnato in via provvisoria all'INPDAP, conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

6. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il personale trasferito all'INPDAP in via definitiva ha facoltà di optare, nel termine di sessanta giorni dal

trasferimento, per il mantenimento del regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di provenienza, compresa la previdenza integrativa. Per la ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

7. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, lettera c), si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

8. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e quelle relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si osservano, ove applicabili, le disposizioni della legge 9 marzo 1989, n. 88, comprese quelle concernenti l'esercizio delle attività relative alle gestioni di forme di previdenza complementare, l'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare, nonché quelle concernenti l'attività di controllo di cui all'articolo 8 della legge sopracitata.

ARTICOLO 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione, i poteri del vice commissario.

3. Fino alla nomina del direttore generale dell'INPDAP e alla costituzione dei comitati amministratori delle gestioni autonome rimangono in carica, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono soggette alla approvazione dei Ministeri vigilanti.

4. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), è istituito, con le medesime competenze, un collegio di revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due

rappresentanti del Ministero del tesoro nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2.

6. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

ARTICOLO 5.

1. L'INPDAP, sulla base di programmi e dei criteri di vendita sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, può affidare l'alienazione del patrimonio immobiliare a consorzi di banche ed altri operatori economici e a società, specializzate nel settore, anche a capitale misto.

2. Per le alienazioni di cui al comma 1 si darà la preferenza, a parità di condizioni, nell'ordine:

a) al conduttore che si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione per almeno cinque anni;

b) ai terzi che si impegnino a destinare l'immobile ad abitazione propria o dei componenti del nucleo familiare per almeno cinque anni;

c) ai terzi che si impegnino a concedere l'immobile in locazione per uso abitativo alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante.

3. Gli immobili di cui al comma 2, lettere a) e b), non possono essere alienati prima di un quinquennio, se non per il venir meno delle esigenze abitative dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b). In tale caso gli immobili non possono essere concessi in locazione se non alle condizioni praticate dall'ente alienante.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993.

SCÀLFARO

*AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri*

*CRISTOFORI, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale*

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.